



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

502/16

Beurke

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: reclamo contro piano di riparto – osservazioni preventive al progetto depositato dal giudice delegato- necessità- questione- conseguenze sulla legittimazione avanti al collegio- regime anteriore al d.lgs. n.5/06

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 9834/08
Cron. 502
Rep.
Ud. 10.11.2015

Dott. Aldo Ceccherini
Dott. Aniello Nappi
Dott. Antonio Didone
Dott. Magda Cristiano
Dott. Massimo Ferro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

INPS, in persona del presidente e l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. Patrizia Tadris e Giuseppe Fabiani, con cui è elett. dom. presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in Roma, via della Freggia n.17, come da procura in calce all'atto.

-ricorrente -

Contro

FALLIMENTO Confezioni riunite s.a.s. di Giminiani Antonella e Moretti Filomena, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Eugenio Della

1817
2015

Valle, come da procura speciale Notaio B.Ciampini 22.4.2008 ed elett. dom. presso lo studio del difensore, in Roma, piazza G. Mazzini n.8

-controinteressato-

Tercas Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a., in persona del l.r.p.t.

-intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Teramo 28.1.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 10 novembre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito gli avvocati Antonietta Caretti per il ricorrente e Eugenio Della Valle per il convenuto fallimento;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

II PROCESSO

INPS impugna il decreto Trib. Teramo 28.1.2008 (R.G. n. 2215/95), con cui, dichiarando inammissibile il proprio reclamo avverso il progetto di riparto finale depositato dal curatore nel fallimento Confezioni riunite s.a.s. di Giminiani Antonella e Moretti Filomena, ne affermava l'appartenenza al regime anteriore alla riforma del d.lgs. n.5 del 2006, posto che il fallimento risaliva a sentenza del 4.10.1995.

Rilevò il tribunale che, a seguito di un primo progetto di riparto finale e di cui il giudice delegato aveva ordinato la comunicazione, altro creditore aveva interposto reclamo al collegio, scaturendone un provvedimento di invito alla redazione di un nuovo progetto, come avvenuto con deposito di un atto del 11.5.2007. In esso, ricollocata la posizione del creditore già reclamante (Tercas s.p.a.), venivano altresì rettificata le posizioni di altri creditori, che erano stati inseriti nello stato passivo nel medesimo grado dell'INPS ma che non avevano trovato pari considerazione nel primo progetto di riparto del 23.11.2006. Proprio di tale operazione si doleva dunque l'INPS, con reclamo diretto al collegio ed evidenziando che al curatore sarebbero state precluse modifiche diverse da quelle oggetto della prima fase di osservazioni e per come accolte.

Ritenne così il tribunale che, senza aver depositato tempestive osservazioni avverso il progetto di riparto del curatore e prima del successivo decreto di esecutorietà del medesimo ad opera del giudice delegato, nel regime antevigente non era esperibile un reclamo diretto al giudice collegiale, assolvendo quelle censure ad

una funzione impugnatoria preventiva e costituendo condizione della legittimazione ad un'impugnazione ancora successiva, come in concreto non riscontrato.

Il ricorso è affidato a un motivo e ad esso resiste con controricorso il Fallimento, che ha anche depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'*unico motivo* il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt.26 e 110 l.f., ove il decreto ha conferito all'osservazione al progetto di piano di riparto un improprio valore di onere per il creditore, non assolvendo al quale questi sarebbe privo di legittimazione ad impugnare, nel previgente regime, il decreto di esecutorietà del giudice delegato.

1. Rileva preliminarmente il Collegio che, a tenore della ricostruzione della fattispecie quale esposta nel decreto, il progetto di riparto finale oggetto dell'impugnazione dell'INPS risulta aver sostituito altro progetto di riparto finale, sul quale erano cadute specifiche indicazioni del collegio che, investito di un primo reclamo ed all'esito della relativa discussione, aveva invitato il curatore al conseguente rifacimento. Altra vicenda di fatto non essendo possibile ricavare, stanti i limiti espositivi del ricorso, va dunque stabilito se il creditore INPS, pacificamente non autore di alcuna osservazione avanti al giudice delegato sul secondo progetto di riparto, sia legittimato a dolersi per la prima volta e con reclamo al tribunale, non avendo fatto precedere le censure al (nuovo) piano di riparto da alcuna osservazione ai sensi dell'art.110 co.3 l.f. Sotto questo profilo, il ricorso è *fondato*.

2. Osserva il Collegio che, al di là della mancata enunciazione testuale delle statuizioni di cui al primo procedimento di formazione del progetto di riparto finale, ove se ne volesse apprezzare la latitudine di vincolatività quanto alla distribuzione definitiva infine oggetto del secondo piano di riparto, questione prioritaria ed assorbente è quella della legittimazione al reclamo avanti al collegio del decreto di esecutorietà del piano di riparto 20.7.2007, che il Tribunale di Teramo ha non correttamente escluso per la sola circostanza dell'omessa proposizione di tempestive preve osservazioni al progetto a suo tempo depositato in cancelleria dal giudice delegato. Con tale rigida pronuncia di inammissibilità del successivo reclamo, il tribunale ha collocato il difetto di adempimento rimproverato al creditore in una fase in realtà organizzativa ed ancora istruttoria del complesso procedimento distributivo, posto che, nel regime anteriore alla riforma e quale disciplinato all'art.110 co.2. l.f., il giudice delegato non fungeva da organo chiamato a sostanziale ricezione (con controllo estrinseco di legittimità) della proposta del curatore (com'è nell'attuale assetto posteriore al d.lgs. n.5 del 2006): egli era infatti abilitato con il suo atto di deposito ad apportare prime variazioni (anche di merito) al progetto di piano di riparto, il quale, benché destinato nella nuova versione alla comunicazione a tutti i creditori, così che ciascuno di essi, potendo svolgere osservazioni nei dieci giorni successivi, fosse legittimato a concorrere, in tal modo espletato il contraddittorio, alla migliore istruzione sull'atto, solo in un secondo tempo refluiva nell'ulteriore ed autonoma potestà autenticamente decisoria riservata al

medesimo giudice delegato. Questi era infatti abilitato ad ordinare (ai sensi del co.3 del medesimo art.110) la esecutività del piano di riparto stesso *“tenuto conto delle osservazioni”*, vale a dire, per pacifica acquisizione ermeneutica, senza alcun vincolo da esse imposto ed anzi potendo introdurre nel decreto variazioni ed aggiornamenti alla luce di una diversa ponderazione anche officiosa della rispondenza, istituzionalmente necessaria, tra stato passivo e ordine di ripartizione delle somme da distribuire ai creditori. Il provvedimento conclusivo di tale fase era cioè – per il regime qui in applicazione - esattamente il decreto di esecutività del piano di riparto, ovvero il piano di riparto quale – cioè secondo le statuizioni decisorie – reso esecutivo dall’organo giurisdizionale che a sua volta e d’altro canto doveva *“limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduazione dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi creditori, mentre non può esaminare quelle concernenti l’esistenza o l’ammontare dei crediti ammessi e l’esistenza delle cause di prelazione, stante l’intangibilità dello stato passivo non impugnato nelle forme e nei termini previsti dalla legge fallimentare”* (Cass. 257/1995). In questa circoscritta accezione va letto l’indirizzo tradizionale, proprio di un differimento alla pronuncia del giudice delegato delle uniche limitazioni decadenziali, in rapporto al parallelo e pacifico principio, parimenti affermato da questa Corte, ove ha ribadito che *“le osservazioni al progetto di riparto (art. 110 comma terzo, legge fall.) devono essere limitate alla graduazione dei vari crediti e all’ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell’attivo liquidato - devono essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo.”* (Cass. 2438/2006, 19940/2006). Ed invero può ricordarsi che non tanto i descritti limiti alle *“osservazioni”* (secondo il provvedimento qui censurato), ma quelli propri istituzionalmente del reclamo possono essere superati, nel testo *ratione temporis* applicabile, quando sia il decreto del giudice delegato a non attenersi a quel circoscritto ambito decisorio, cioè *“allorché il riparto attribuisca al credito un importo inferiore alla misura ammessa allo stato passivo”*, in questo caso – ancora per Cass. 2438/2006 – potendo *“l’osservazione al progetto di riparto costitui[re] il mezzo ordinario, e come tale ammissibile, per ottenerne modifica in forma di tutela preventiva, prima che esso diventi esecutivo, facendo divenire incontestabile il decreto del giudice delegato, salva comunque la possibilità per il creditore di proporre reclamo contro il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto.”* Questa sola e finale pronuncia, anche quando operi sulla graduazione e ripartizione delle somme, senza alterazione delle enunciazioni in punto di sussistenza, latitudine e qualità dei crediti come revenienti dallo stato passivo già formato, ma a maggior ragione allorché vi si discosti, consente di ascrivere al reclamo al collegio, per quanto introdotto senza anticipazione della medesima doglianza mediante osservazioni al giudice delegato, il valore di mezzo d’impugnazione appropriato e pieno, per la sua tipicità attivabile da ogni soggetto legittimato dalla lesione del proprio interesse al riparto, sacrificato cioè in modo diretto e finalmente formalizzato dalla decretazione decisoria del giudice delegato. Se è dunque prospettabile una situazione in cui, come colto nel precedente citato, la legittimazione nasca da una considerazione anomala del credito nel piano di riparto, utilizzato in modo improprio a riconfigurazione sostanziale delle risultanze dello stato passivo (e con il contrappunto che ove sia il creditore invece ad inquadrare una censura oppositiva ai sensi dell’art.98 l.f., in difetto dei suoi presupposti, egli non

potrà giovare del procedimento di reclamo in materia distributiva, Cass. 12732/2011), d'ordinario l'interesse al reclamo contro il piano di riparto dell'attivo fallimentare sorge appunto solo dal decreto che approva e rende esecutivo il piano stesso, vale a dire dall'unico provvedimento definitivo suscettibile di determinare preclusioni in tema di collocazione dei crediti concorrenti: può accadere così, del tutto fisiologicamente, che il decreto di esecutività del piano di riparto, correttamente ed ancora dettato in tema di graduazione e distribuzione quantitativa, sia però sostanzialmente diverso da quello comunicato ai creditori per le osservazioni, per una modifica *motu proprio* assunta dal giudice delegato anche in esito alle osservazioni ed oggetto riflesso, adesivo o innovativo, dell'accoglimento di esse, non apparendo razionale - ove si seguisse la tesi assunta nel decreto impugnato e di fronte ad un rimedio del tutto tipico - porsi l'interrogativo sulla esperibilità di un rimedio *lato sensu* incidentale (perché originato da modifiche del giudice delegato successive rispetto al prospetto formato dal curatore e depositato per le osservazioni). Se infatti - ed è questo il caso - il decreto assunto *ex art.110 l.f.* rende esecutivo il progetto formato dal curatore e già comunicato ai creditori senza particolari variazioni del giudice delegato che siano state ravvisate convenienti o dovute, in difetto di proprie osservazioni pregresse il medesimo creditore conserva pur tuttavia ogni legittimazione alla richiesta di una modifica successiva, che avrebbe potuto solo sollecitare con le osservazioni tempestive in via di contributo istruttorio, allorquando ne abbia comunque interesse, da valutare nel caso concreto. La struttura organizzativa e preventiva entro cui esse sono state previste, contemplando la comunicazione con avviso a tutti i creditori ed il termine di 10 giorni che condiziona in punto di regolarità la stessa emanabilità del decreto di esecutività del giudice delegato, esplicita una regolazione graduale dello stesso diritto di azione e della conseguente proiezione impugnatoria avverso il provvedimento conclusivo della fase, conseguendone che il creditore che non abbia assolto a tale atto di peculiare partecipazione preventiva o memoria di contrasto, non svolgendo una pertinente osservazione nel termine, non diviene di per sé privo della possibilità di interporre successivo e formale reclamo avanti al collegio sui punti non oggetto di informale rilievo contestativo, quand'anche non mutati - rispetto al progetto originario - nel passaggio dalla prima alla seconda fase di competenza del giudice delegato.

Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al medesimo tribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro

Pagina 5 di 5 - RGN 9834/2008

Deputata
il Presidente
IN CANCELLERIA
dott. Aldo Ceccherini
Oggi 11 4 GEN. 2016
estensore cons. m.ferro